

CONTRATTO D'APPALTO

TRA

_____ **S.p.A.**, con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 - Capitale Sociale € _____ = interamente versato - Partita I.V.A. e C.F. n. _____-, in seguito denominata "Committente", rappresentata da _____, nato a ____ il _____, in qualità di _____, che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente Contratto

E

....., con sede in (.....), Via, - Capitale Sociale € = interamente versato - Partita I.V.A. e C.F. n., in seguito denominata "Appaltatore", rappresentata dal Sig., nato a (.....) il, in qualità di Amministratore Unico, che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente Contratto

La 'Committente' e l' 'Appaltatore' di seguito denominate congiuntamente anche 'le Parti'

PREMESSO CHE

– la Committente intende procedere all'affidamento della fornitura relativa ai materiali necessari alla sostituzione di scambi negli impianti

di Milano Bovisa e Saronno ed al rinnovamento di alcuni tratti di binario;

- la fornitura è finanziata con fondi di esercizio;
- la Committente ha esperito procedura di gara aperta per l'affidamento della fornitura;
- l'Appaltatore ha presentato la migliore offerta e con lettera prot. n. del gli è stata comunicata l'aggiudicazione del presente Contratto;
- l'Appaltatore dà atto che, prima di presentare la propria offerta:
 - si è recato sui luoghi prendendo conoscenza delle condizioni locali e delle strutture nei quali la fornitura dovrà essere eseguita, nonché di tutte le circostanze generali e particolari influenti sulla determinazione del prezzo d'offerta e delle condizioni contrattuali;
 - di aver preso perfetta conoscenza delle circostanze tutte generali e particolari che possono o potranno influire sull'esecuzione della fornitura e sull'andamento dell'appalto;
 - di essere a piena conoscenza della portata e delle caratteristiche dell'appalto, delle difficoltà e delle alee di esecuzione e di aver tenuto conto di tutte le predette circostanze anche in sede di formulazione dell'offerta;
 - il prezzo si intende compensativo di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione delle opere oggetto

del Contratto e dall'applicazione delle misure di sicurezza previste e di quella che si rendessero necessarie adottare in corso d'opera;

– sono decorsi 35 giorni previsti dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

La fornitura è relativa ai **MATERIALI NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE DEGLI SCAMBI NEGLI IMPIANTI DI MILANO BOVISA E SARONNO OLTRE AL RINNOVAMENTO DI ALCUNI TRATTI DI BINARIO**, e in particolare:

- **apparecchi di deviazione conformi alla Specifica RFI TCAR SF AR 06 011 A;**
- **rotaie del profilo 60 E1 qualità R260 corrispondente alla specifica RFI TCAR SP AR 02 001 A;**
- **traverse in c.a.v.p. tipo RFI 230 V, rispondenti alla Specifica RFI TCAR SF AR 03002 E;**
- **traverse e traversoni, costituenti il corredo degli scambi, rispondenti alla Specifica Tecnica di Prodotto RFI_TCAR_SF_AR_03_003_D e, ove non possibile, traversoni speciali a seguito dello sviluppo del piano di posa del piano del ferro;**

- **traverse speciali per giunzioni isolanti in c.a.v.p. tipo RFI 230 2VG, rispondenti alla Specifica RFI DTC STS A 0011 P 2014 2031;**
- **traverse speciali passacavi in c.a.v.p. tipo RFI 230 GII, rispondenti alla Specifica RFI STF RFI TCAR SF AR 03 002 E;**
- **G.I.I. di qualità R 260 profilo 60E1 e lunghezza 6,00 m.”**

ART. 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI – DIFFORMITÀ TRA DOCUMENTI

2.1. Costituiscono parte integrante del presente Contratto i seguenti documenti allegati e non, che si richiamano in via pattizia nel seguente ordine che ne determina la prevalenza anche se non allegati:

- 1. Capitolato Generale d’Appalto per le Forniture delle Società del Gruppo FNM SPA (d’ora in avanti anche ‘CGA’);**
- 2. Elaborati Tecnici:**
 - Capitolato Tecnico di Fornitura;
 - Computo Metrico Estimativo;
 - Elenco Prezzi Unitari;
 - Elaborati grafici per Milano Bovisa (Planimetria generale, Particolari costruttivi, Piano di isolamento e Schematico di impianto) e Saronno (Planimetria generale, Particolari costruttivi, Piano di isolamento e Schematico di impianto).

3. Offerta Tecnica presentata in sede di gara, con gli impegni assunti e valutati in sede di aggiudicazione;

4. Offerta Economica presentata in sede di gara;

5. DUVRI;

2.2 In caso di difformità nel disposto dei documenti richiamati al precedente punto 2.1, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello successivo, secondo l'ordine nel quali i documenti stessi sono stati sopraelencati, fatto salvo il caso in cui nel documento seguente si disponga in maniera esplicita che non abbia valore quanto detto in quello precedente e fatte salve le norme imperative.

ART. 3 - PREZZO

3.1. Il Prezzo della Fornitura è calcolato come segue: € al netto del ribasso d'asta.

Tale importo comprende € 0,00.= a titolo di oneri della sicurezza e compensa tutti gli oneri, diretti e indiretti, nessuno e escluso, che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare la Fornitura completa ed ultimata a regola d'arte e perfettamente idonea all'uso cui è destinata, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 1 e nel Capitolato Tecnico per la Fornitura.

Il sopraddetto prezzo compensa ogni eventuale variazione o aggiunta che si rendesse necessaria in sede di sviluppo della Fornitura da parte dell'Appaltatore e si intende accettato dall'Appaltatore in base ai propri

calcoli e alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'art. 1664 c.c., rimane stabilito che esso rimane invariabile e non soggetto a modifiche di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualunque momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di differimento del termine di consegna.

ART. 4 - TERMINE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1. Il termine utile per l'ultimazione della Fornitura e delle prestazioni oggetto del presente Contratto è fissato in **120** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto, con deposito fiduciario di almeno un anno o come incrementato nell'offerta tecnica.

ART. 5 - PAGAMENTI

5.1. Pagamenti in acconto

L'Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull'importo dell'appalto in conformità a quanto disposto all'art. 14 del CGA.

Per il pagamento di tali acconti, con cadenza *mensile* con scadenza individuata come segue:

- 20% dell'importo alla sottoscrizione del presente Contratto, previo rilascio di idonea garanzia fideiussoria di pari importo;**
- 40% al collaudo delle singole forniture;**
- 30% alla consegna ovvero alla firma del Verbale di deposito fiduciario, nell'ipotesi di deposito dei materiali presso il**

magazzino del fornitore delle singole forniture;

- **10% alla chiusura della commessa, a seguito di constatazione della regolare esecuzione della fornitura.**

La Committente procederà ai sensi dell'art. 14 del CGA, a verificare le prestazioni rese dal Fornitore, computando le detrazioni per le eventuali penali applicate al Fornitore.

Su tali acconti, verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) in conformità all'art. 4 D.P.R. n. 207/2010 per la tutela dei lavoratori.

I relativi pagamenti avverranno a **60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi**, fine mese data della fattura, che sarà emessa previo Certificato di Pagamento.

All'esito della verifica di conformità di cui al successivo art. 9, il Responsabile del Procedimento rilascia il Certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura a saldo da parte dell'Appaltatore.

La fattura dovrà essere analiticamente dettagliata, indicare quantità e tipologia delle prestazioni effettuate, intestata a FERROVIENORD S.p.A. e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Denominazione, codice fiscale, PIVA
- Data di emissione della fattura
- Numero del contratto e data dello stesso
- CIG.

I pagamenti sono comunque subordinati all'esito della verifica del DURC attestante la regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi con riferimento ai lavoratori impiegati dal Fornitore.

5.2 Deposito fiduciario

L'Appaltatore è tenuto alla consegna dei materiali, collaudati con esito favorevole, coerentemente con il cronoprogramma di fornitura.

La Committente - in caso di problemi di stoccaggio dei materiali nelle aree di cantiere - è in facoltà di differire la data entro la quale l'Appaltatore è tenuto alla consegna dei materiali, collaudati con esito favorevole, senza che l'Appaltatore stesso possa pretendere compensi o indennizzi di sorta ovvero il pagamento delle spese di magazzinaggio, che si debbono ritenere compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

La Committente si riserva di lasciare in deposito fiduciario c/o i fornitori il materiale collaudato per un periodo pari ad un anno o incrementato in relazione all'offerta tecnica economica dell'Appaltatore.

In ogni caso, i materiali si intendono passati in proprietà della Committente e lasciati in deposito fiduciario al Fornitore all'atto della richiesta di differimento della consegna.

Ai fini del passaggio in proprietà e del pagamento di tali materiali, viene redatto apposito verbale di avvenuto passaggio di proprietà dei materiali stessi al Committente e di deposito fiduciario all'Appaltatore.

I materiali lasciati in deposito fiduciario debbono essere custoditi separatamente dai beni appartenenti all'Appaltatore e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli, recanti la dicitura «Proprietà FERROVIENORD».

L'Appaltatore risponde della buona conservazione dei materiali per l'intera durata del deposito fiduciario. In caso di avarie o di perdite derivanti da smarrimenti, furti, sottrazioni o altri eventi simili, l'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, alle riparazioni necessarie per la rimessa in efficienza del materiale avariato ed alla sostituzione di quello mancante o non riparabile.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI STESSI.

6.1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, l'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., che dichiara di conoscere esattamente.

6.2. L'Appaltatore è tenuto altresì:

- ✓ a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1, art. 3, Legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- ✓ a comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- ✓ a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- ✓ ad indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara (CIG)

6.3. Il Contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8, Legge n.

136/2010 in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

6.4. L'Appaltatore è tenuto - a pena di nullità assoluta del Contratto - ad inserire e far inserire negli eventuali contratti di subappalto e in tutti gli altri subcontratti stipulati nell'ambito della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al comma 1 dell'art. 3 Legge n. 136/2010 un'apposita clausola con la quale il subappaltatore e/o ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi previsti nella citata Legge n. 136/2010.

6.5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Committente.

ART. 7 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

7.1. Garanzia definitiva

La garanzia definitiva di importo pari al 10% del corrispettivo dell'appalto, che l'Appaltatore è tenuto a presentare ai sensi dell'art. 8 del CGA è stata costituita dall'Appaltatore mediante: _____

n. _____ emessa il ____ dell'importo di euro _____.

Tale garanzia viene acquisita da _____ all'atto della sottoscrizione del presente Contratto.

7.2. Polizze assicurative

L'Impresa assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale

esonero e mallevatoria della committente, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone e alle cose dei suoi dipendenti, della committente e suoi aventi causa, a terzi ed ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, dell'esecuzione del servizio di pulizia appaltato, a meno che non provi che detto evento dannoso imprevisto ed imprevedibile non poteva essere dall'Impresa assolutamente evitato.

2. Si conviene espressamente che per ogni eventuale giudizio promosso da terzi nei confronti della committente, l'Impresa, svolgendo a sue spese ogni opportuna azione, dovrà totalmente sollevare e tenere indenne la committente da ogni pretesa e/o coinvolgimento in dipendenza dell'appalto e/o del mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

3. L'Impresa si impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che la committente dovesse pagare a terzi per i giudizi di cui sopra.

4. L'Impresa si è cautelata dal rischio della responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i dipendenti e i rappresentanti della committente, con la polizza n. stipulata con, con un massimale per anno e per sinistro non inferiore a €10.000.000,00=(diecimilioni/00) espressamente dedicato con i seguenti sottolimiti:

- non inferiore a € 1.500.000,00=(EURO unmilionequinquecentomila/00) per persona;

- non inferiore a € 2.582.284,50= (EURO duemilionicinquecentoottantaduemiladuecentoottantaquattro/50) per danni

alle cose;

- non inferiore a € 2.000.000,00= (EURO duemilioni/00) per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro;

5. Ogni ulteriore risarcimento dei danni non coperto dalla detta polizza assicurativa sopra menzionate rimane ad esclusivo carico dell'Impresa.

6. Tutte le polizze dovranno espressamente prevedere l'esclusione del diritto di rivalsa nei confronti della committente, in special modo per tutte le somme corrisposte nelle eventualità di risarcimenti rimborsati ovvero non coperti da Assicurazione INAIL;

7. È facoltà della committente ordinare all'Impresa di riparare a cura e spese di quest'ultima, i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra impresa, addebitando l'importo corrispondente, aumentato del 20% (venti per cento) a titolo di spese generali, nel primo pagamento.

ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITA' - COLLAUDO

8.1 L'Appaltatore resta l'unico responsabile dell'esatta esecuzione del Contratto e della qualità dei materiali, a prescindere dagli eventuali controlli e verifiche eseguite dalla Committente sui materiali stessi.

La conservazione, la manutenzione ed il trasporto dei materiali ai luoghi ove saranno utilizzati avverrà a completa cura e spesa dell'Appaltatore.

Il Contratto è soggetto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche,

economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

Ad esito positivo del certificato di verifica di conformità il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura.

8.2 La Committente si riserva la facoltà di nominare il Collaudatore [*la Commissione di collaudo*] con facoltà di procedere anche a verifiche in corso d'opera.

Le operazioni di collaudo sono disciplinate dall'art. 27 del CGA.

ART. 9 - VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

Per le verifiche in corso d'opera su materiali, apparecchiature e sulla Fornitura si segue quanto disposto dall'art. 22 delle CGA nonché dai documenti di pianificazione della qualità dell'Appaltatore e dalle Istruzioni operative della Committente contenute nel Capitolato Tecnico allegato al presente Contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART. 10 - PENALI

10.1. Penali per ritardi nell'avanzamento e nell'ultimazione della Fornitura

Scaduto infruttuosamente il termine per l'esecuzione del contratto previsto al precedente art. 4 l'Appaltatore incorrerà nella penale previste nel CGA all' art. 28.

Il pagamento – da parte dell'Appaltatore - della penale nella misura quantificata in sede di liquidazione finale avverrà a seguito di emissione da parte del Committente di fattura esclusa dal campo IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 633/1972 e con compensazione finanziaria con il credito dell'Appaltatore per i lavori eseguiti.

10.3. L'applicazione delle penali per ritardi e per mancata ultimazione entro il termine prestabilito, non solleva in ogni caso l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento la Fornitura oggetto del Contratto d'Appalto.

10.4. Qualora il ritardo sul termine di ultimazione sia superiore a **sessanta (60) g.n.c.**, la Committente potrà considerare grave l'inadempimento e risolvere di diritto il contratto ai sensi del successivo art. 34 del CGA.

ART. 11 ONERI PARTICOLARI

Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle leggi e regolamenti sulla tutela sociale, protezione, assicurazione ed assistenza ai lavoratori, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni, nonché presta sin d'ora il consenso per l'accesso ad eventuali verifiche da parte di FERROVIENORD. In tal senso, l'Impresa si assume fin da ora la responsabilità di eventuali violazioni, esonerando FERROVIENORD a qualsiasi titolo.

FERROVIENORD si riserva la facoltà di effettuare tutti gli eventuali accertamenti che riterrà opportuni, per assicurarsi che da parte del Fornitore siano attuati nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle

prestazioni del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono gli interventi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.

ART.12 ACCERTAMENTI E CONTROLLI

La Committente eseguirà i controlli circa la tutela ed il trattamento normativo ed economico del personale dell'Impresa, indipendentemente da quelli di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata.

Le violazioni degli obblighi che fanno carico all'Impresa a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali, o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento delle prestazioni, saranno contestati al rappresentante dell'Impresa, responsabile del servizio, per iscritto.

Resta comunque inteso che, nei casi suddetti, i termini di tempo concessi all'Impresa decorreranno dalla data della consegna diretta o dell'invio del fax/raccomandata e non dalla data di ricevimento della contestazione.

L'Impresa dovrà far pervenire, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione notificata al suo rappresentante, le proprie controdeduzioni. Decorso detto termine, la Committente applicherà le penali previste nel Contratto oppure assumerà le iniziative più opportune.

ART.13 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini dell'eventuale sospensione della fornitura, gli eventi determinativi di una situazione temporanea di impossibilità per l'Aggiudicataria di esecuzione dell'appalto, derivante da causa non imputabile all'Aggiudicataria e che esso non avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del presente articolo, se aventi carattere regionale o nazionale.

L'insorgere e il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati a cura dell'Aggiudicataria alla Società mediante lettera raccomandata entro 24 (ventiquattro) ore dal loro verificarsi.

Qualora le suddette cause dovessero protrarsi per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, il Contratto sarà risolto di diritto non appena una delle Parti dichiara all'altra l'intenzione di avvalersi della presente clausola.

In ogni caso, l'Aggiudicataria è tenuta a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze.

ART. 14 – RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

14.1. FERROVIENORD si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto d'Appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione scritta all'Appaltatore, nei seguenti casi:

- nelle ipotesi previste all'art. 34 del CGA, che devono intendersi qui integralmente richiamate, con le modalità ivi indicate.

14.2. Le modalità della risoluzione del contratto e le conseguenze nei

rapporti tra le parti sono disciplinate agli artt. 33 e 34 del CGA che devono intendersi integralmente richiamati nel presente Contratto.

ART. 15 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Società Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo nei termini e secondo le modalità stabilite all'art. 35 del CGA, da intendersi integralmente richiamato.

ART. 16 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE E REFERENTE DEL CONTRATTO

Il responsabile dell'Esecuzione del Contratto per conto della Committente è _____

Il referente del Contratto per il Fornitore è _____

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata.

ART. 17- TRASPARENZA DEI PREZZI

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente dichiara che:

I. non vi è stata opera di terzi per la conclusione del presente Contratto, non vi è stata alcuna pressione, promessa, incentivazione o, in generale, opera da parte di soggetti terzi a FERROVIE NORD o di soggetti facenti parte della struttura di FERROVIE NORD o che collaborino con

essa, finalizzata alla conclusione del presente Contratto, che determinino in qualunque modo violazione delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili;

II. non è stato corrisposto o promesso di corrispondere ad alcuno, dal Fornitore in via diretta, anche per il tramite di soggetti facenti parte della struttura di FERROVIE NORD o che collaborino con essa, ovvero da imprese collegate o controllate, controllanti o soggette al comune controllo del Fornitore, danaro o altra utilità volta a facilitare il perfezionamento del Contratto stesso o a renderne meno onerosa la conclusione e/o l'esecuzione.

Le dichiarazioni di cui al presente articolo si intenderanno automaticamente ripetute per l'intera durata del Contratto e dovranno essere veritiere, complete ed esatte in ogni loro aspetto di rilievo sino al termine di durata del Contratto.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero, non completa o non esatta anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, la Committente potrà risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. per fatto e colpa del Fornitore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione ovvero da qualsivoglia altro pregiudizio, diretto o indiretto, dovesse derivare dalla non veridicità, non completezza o non esattezza delle precedenti dichiarazioni. Qualora intenda avvalersi della presente

clausola risolutiva espressa, la Committente dovrà comunicarlo al Fornitore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed il Contratto cesserà di essere efficace dalla data di ricevimento della raccomandata.

ART. 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del Contratto, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, così come modificate dall'art. 40 L. 214/2011, tutti i dati personali dei quali le Parti verranno in possesso in ragione dell'esecuzione del Contratto, anche relativi a dipendenti e collaboratori dell'Appaltatore eventualmente forniti in relazione all'espletamento del rapporto d'appalto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente Contratto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità – da FERROVIENORD e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie le Parti terranno esclusivamente competente il Foro di Milano.

ART. 21 – CESSIONE DEL CREDITO

I crediti derivanti dai contratti d'appalto stipulati con la Committente possono formare oggetto di cessione.

Alla cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs 50/2016.

La Committente si riserva la facoltà di accettare la cessione.

La cessione dei crediti diventa in ogni caso inopponibile alla Committente nei casi in cui l'impresa cedente non provveda a pagare i corrispettivi dovuti ai propri subappaltatori. In tal caso la Committente potrà eccepire l'inadempimento dell'impresa cedente al cessionario e provvedere a pagare direttamente i subappaltatori.

Milano, li _____

LA COMMITTENTE

L'APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Codice Civile, l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e approvare gli artt. 14, 15, 9, 20 del presente Contratto

L'APPALTATORE